



Sentenza n. 196/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO

Presidente

Pierpaolo GRASSO

Consigliere

Rossana DE CORATO

Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37811** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- **D'IPPOLITO Cataldo**, nato a Taranto il 6 novembre 1989 (c.f. DPPCLD89S049L49W), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fieramosca, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Piazza Medaglie d'Oro, n. 1

- **PALMISANO Michelangelo**, nato a Taranto il 17 novembre 1970 (c.f.: PLMMHL70S17L049A), non costituito.

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 13 gennaio 2025;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 14 maggio 2025 - relatore il Consigliere

Rossana De Corato e Segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti - il

Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Daniele

Giannini, nessuno comparso per i convenuti.

	Ritenuto in	
	FATTO	
	1.- Con atto di citazione depositato in segreteria in data 13 gennaio 2025, il	
	Procuratore regionale ha convenuto in giudizio D’IPPOLITO Cataldo e	
	PALMISANO Michelangelo , <i>ut supra</i> generalizzati per sentirli condannare	
	in via solidale e per l’intero, al risarcimento del danno di complessivi €	
	70.000,00, in favore della Regione Puglia, in conseguenza dell’indebita	
	percezione dei contributi pubblici erogati nell’ambito delle iniziative per	
	l’accesso al lavoro del “ <i>POR Puglia 2007/2013, Fondo sociale europeo, Asse</i>	
	<i>II – Occupabilità, misure Anticrisi per le donne</i> ”, di cui all’avviso pubblico	
	n. 10/2009 pubblicato sul BURP n. 43 suppl. del 19/03/2009 e disciplinante	
	gli incentivi finalizzati alle aziende che assumono a tempo indeterminato, sia	
	part time che full time, donne residenti in Puglia.	
	Espone il Procuratore regionale che il giudizio all’esame ha preso le mosse	
	dall’acquisizione di un articolo di stampa pubblicato <i>on line</i> in data 24	
	novembre 2015 sul “ <i>Corriere del Mezzogiorno - Corriere di Bari</i> ”, recante il	
	seguito titolo “ <i>False assunzioni di donne, la Finanza scopre la truffa e</i>	
	<i>denuncia 15 persone</i> ”, la cui denuncia dei fatti era stata presentata dalla	
	Regione Puglia in data 13 gennaio 2014.	
	La vicenda di cui è causa si inserisce in un quadro fattuale più complesso e	
	riguardante diversi soggetti, coinvolti in un procedimento penale aperto	
	innanzi al Tribunale di Taranto e definito con sentenza n. 774 del 25 maggio	
	2023 di accertamento di avvenuta prescrizione dei reati contestati agli odierni	
	convenuti.	
	In estrema sintesi e con riferimento alla specifica fattispecie all’esame,	
	2	

	dall'attività istruttoria effettuata, compendiata anche nell'acquisizione degli	
	atti del procedimento penale, sarebbe emersa un'ipotesi di danno erariale di	
	seguito riassunta:	
	- in data 29/09/2011, il D'Ippolito nella sua qualità di amministratore e di	
	rappresentante legale della società <i>"Buon appetito di D'Ippolito Cataldo & C.</i>	
	<i>s.n.c."</i> presentava alla Regione Puglia la propria formale <i>"Domanda di</i>	
	<i>finanziamento e relativo Dossier di candidatura in risposta all'Avviso</i>	
	<i>pubblico n. 137 del 13 marzo 2009"</i> ;	
	- con atto dirigenziale n. 606 del 16/10/2011, la Regione Puglia - Area	
	Politiche per lo sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Politiche per il	
	Lavoro approvava la quindicesima graduatoria dei progetti ammessi a	
	finanziamento, tra cui quello presentato dalla società <i>"Buon appetito di</i>	
	<i>D'Ippolito Cataldo & C. s.n.c."</i> ;	
	- con atto dirigenziale n. 58 del 15/02/2012 della Regione Puglia - Area	
	Politiche per lo sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Politiche per il	
	Lavoro veniva, quindi, disposta la liquidazione della prima <i>tranche</i> del	
	contributo assegnato alla ditta suindicata, cui faceva seguito, in data 28	
	febbraio 2012, il relativo pagamento per l'importo complessivo di €	
	70.000,00;	
	- in data 13 dicembre 2013, l'Amministrazione regionale effettuava	
	un'apposita verifica ispettiva presso la sede legale della società <i>"Buon</i>	
	<i>appetito di D'Ippolito Cataldo & C. s.n.c."</i> , esitata nell'accertamento di	
	irregolarità a cui ha fatto seguito la nota di prot. n. 29264 (indirizzata al sig.	
	Fina Ciro, <i>medio tempore</i> subentrato nell'amministrazione della società <i>de</i>	
	<i>qua</i> con una partecipazione del 90%, il restante 10% era, invece, stato	

	acquisito dal Palmisano Michelangelo) con cui si richiedeva la restituzione	
	delle somme corrisposte a titolo di contributo pubblico;	
	- con determinazione dirigenziale n. 186 del 28 marzo 2014, la Regione Puglia	
	provvedeva a revocare il finanziamento concesso e, <i>in parte qua</i> , erogato;	
	- gli accertamenti condotti dall’Ispettorato del lavoro (nota prot. 19440 del 1°	
	gennaio 2015 indirizzata alla Procura della Repubblica di Taranto) hanno	
	disvelato che la maggior parte delle lavoratrici indicate alle dipendenze della	
	suddetta ditta: (i) non avevano mai lavorato per il pastificio “ <i>Buon appetito di</i>	
	<i>D’Ippolito Cataldo & C.</i> ” prima e di “ <i>Fina Ciro & C.</i> ” successivamente; (ii)	
	avevano conosciuto Palmisano Michelangelo presso il bar D’Aquino, sito in	
	Taranto alla via d’Aquino, n. 50, che aveva loro “... <i>proposto un lavoro alle</i>	
	<i>dipendenze del pastificio, raccogliendo documenti utili all’assunzione,</i>	
	<i>consegnando loro, in alcuni casi, i prospetti paga, ma di fatto non avviandole</i>	
	<i>mai al lavoro...</i> ”; (iii) non avevano mai conosciuto, né avuto alcun rapporto	
	con D’Ippolito Cataldo, né con Fina Ciro, ma solo ed esclusivamente con	
	Palmisano Michelangelo.	
	Riferisce, inoltre, il Procuratore regionale che, all’esito dell’attività istruttoria	
	è emerso che:	
	- nel luglio 2013 (dopo 17 mesi dal pagamento del contributo pubblico e dopo	
	21 mesi dall’ammissione al finanziamento pubblico) si è interrotto il rapporto	
	di lavoro (solo) formalmente instaurato tra la società suindicata e la sig.ra	
	Quero Luana, senza che si provvedesse ad alcuna sostituzione;	
	-in data 27 agosto 2013, la società <i>de qua</i> , ha cambiato denominazione sociale,	
	sede legale e compagine societaria, senza che la cessazione dalla carica di	
	socio amministratore del D’Ippolito venisse comunicata alla Regione Puglia;	
	4	

	- non sono stati mantenuti i rapporti di lavoro instaurati con le altre signore	
	simulatamente assunte presso l'esercizio commerciale, né si è proceduto alla	
	loro sostituzione nei tre mesi successivi, come previsto nel Bando regionale ai	
	fini del regolare mantenimento del contributo concesso.	
	Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'Attore pubblico si sofferma	
	puntualmente sugli esiti del procedimento penale avviato nei confronti dei	
	soggetti coinvolti nella vicenda nell'ambito del quale la Regione Puglia si è	
	costituita parte civile, segnalando che con sentenza n. 774/2023, depositata in	
	data 25 maggio 2023, il Tribunale penale di Taranto ha dichiarato, nei	
	confronti di tutti i soggetti imputati (tra cui anche gli odierni convenuti)	
	<i>"...non doversi procedere..."</i> per intervenuta prescrizione dei reati contestati.	
	Infine, secondo quanto riferito nell'atto di citazione, l'Amministrazione	
	regionale ha notificato al convenuto D'Ippolito Cataldo e al Palmisano	
	Michelangelo plurimi atti idonei alla costituzione in mora, a cui non ha fatto	
	seguito alcuna "soddisfazione" del credito pubblico preteso, nonostante	
	questo sia stato ammesso allo "stato passivo", nell'ambito della procedura	
	fallimentare avviata nei confronti del Palmisano.	
	Ciò premesso, nel ritenere che la condotta dei convenuti - il D'Ippolito in	
	qualità di titolare della ditta beneficiaria del contributo e il Palmisano	
	Michelangelo in qualità di amministratore di fatto (sia prima, che	
	successivamente al suo ingresso "ufficiale", in data 27 agosto 2013, quale	
	socio di minoranza, unitamente al Fina Ciro) - abbia determinato un danno	
	alle casse regionali per effetto della illecita percezione di finanziamenti	
	pubblici, pari all'importo di € 70.000,00, il Procuratore regionale ha notificato	
	l'invito a dedurre a cui faceva seguito la presentazione delle deduzioni soltanto	

	da parte del convenuto D'Ippolito, tuttavia ritenute non idonee a superare gli	
	addebiti contestati.	
	2.- In data 22 aprile 2025, si è costituito il sig. D'Ippolito Cataldo formulando,	
	preliminarmente, l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale e, nel merito,	
	contestando la fondatezza della pretesa sul dirimente rilievo che <i>"...l'unico,</i>	
	<i>solo ed esclusivo responsabile del danno erariale prodotto sia proprio il</i>	
	<i>Palmisano Michelangelo..."</i> e che <i>"...alcuna responsabilità, da danno</i>	
	<i>erariale..."</i> sarebbe a lui è ascrivibile.	
	3.- all'udienza del 14 maggio 2025, nessuno comparso per i convenuti, il	
	Pubblico ministero ha insistito per le conclusioni di cui all'atto introduttivo.	
	La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il presunto	
	nocumento patito dalla Regione Puglia, quantificato in complessivi €	
	70.000,00, corrispondente al danno erariale contestato ai convenuti D'Ippolito	
	Ciro e Palmisano Michelangelo derivante dall'illecita percezione da parte	
	della società <i>"Buon appetito di D'Ippolito Cataldo & C. s.n.c."</i> , facente capo	
	al D'Ippolito (dagli atti risulta essere il nipote del Palmisano Michelangelo),	
	con il concorso del Palmisano Michelangelo, in qualità di amministratore di	
	fatto sino all'agosto del 2013 (e, poi, di socio di minoranza da quella data in	
	poi), di contributi pubblici erogati nell'ambito delle iniziative di accesso al	
	lavoro del POR Puglia 2007/2013, Fondo sociale europeo, Asse II -	
	Occupabilità, Misure Anticrisi per le donne, di cui all'Avviso pubblico n.	
	10/2019 pubblicato sul BURP n. 43 suppl. del 19 marzo 2009 e disciplinante	
	6	

	gli incentivi finalizzati alle aziende che assumono a tempo indeterminato, sia	
	<i>part time</i> che <i>full time</i> , donne residenti in Puglia.	
	La domanda è fondata e va integralmente accolta.	
	2.- Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia ex art. 93 c.g.c. del	
	convenuto Palmisano Michelangelo, preso atto della sua mancata costituzione	
	ed avendo accertato la regolarità della notifica effettuata mediante consegna	
	degli atti a mani proprie da parte della Guardia di Finanza in data 22 gennaio	
	2025.	
	3.- Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione	
	dell'azione erariale sollevata dalla difesa del convenuto D'Ippolito, sul rilievo	
	che dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (coincidente con l'atto di	
	pignoramento mobiliare) avvenuto in data 9 maggio 2017 e la notifica	
	dell'invito a dedurre in data 6 agosto 2024 è decorso un periodo di tempo	
	superiore ai cinque anni prescritti dalla normativa applicabile al caso di specie.	
	Al riguardo va rammentato che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 20/94,	
	<i>"...Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,</i>	
	<i>decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di</i>	
	<i>occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta... "</i> .	
	Osserva il Collegio che, nel caso di specie, le condotte generatrici di danno,	
	sostanziate nell'illecita percezione di contributi pubblici e realizzatesi al	
	momento dell'effettiva erogazione della <i>tranche</i> di finanziamento operata	
	dalla Regione in data 28 febbraio 2012 (mediante l'emissione di due mandati	
	di pagamento), hanno subito una prima l'interruzione della prescrizione in	
	data 11 febbraio 2014 (nota prot. n. 2337, con cui la Regione ha chiesto al	
	D'Ippolito Cataldo la restituzione delle somme corrisposte) e,	
	7	

	successivamente, in data 7 aprile 2017, allorquando, l’Amministrazione	
	regionale si è costituita parte civile nel procedimento penale avviato nei	
	confronti dei convenuti per i medesimi fatti dinanzi al Tribunale di Taranto,	
	determinandone l’interruzione permanente per tutta la durata del processo.	
	Va, infatti, evidenziato che secondo l’unanime giurisprudenza di questa Corte	
	la costituzione di parte civile nel processo penale interrompe il decorso del	
	termine prescrizionale per la contestazione del danno erariale ed impedisce	
	che cominci a decorrere un nuovo termine fino alla conclusione del giudizio	
	penale (<i>ex multis</i> , Sez. I App., sent. n. 277/2023; Sez. II App., sent. n.	
	367/2022).	
	Nel caso all’esame, l’azione erariale si profila del tutto tempestiva nei	
	confronti del convenuto, atteso che il procedimento penale si è concluso con	
	la sentenza n. 774/2023 del Tribunale di Taranto, dichiarativa dell’intervenuta	
	prescrizione, pubblicata il 25 maggio 2023 (data dalla quale inizia a decorrere	
	il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione dinnanzi al giudice	
	contabile).	
	Né tale valenza interruttiva può considerarsi non operante nell’ipotesi - come	
	quella che ne occupa - in cui il processo penale si è concluso con una	
	dichiarazione di prescrizione dei reati contestati (sul punto specifico, cfr. Sez.	
	II Appello, 23 novembre 2015, n. 805).	
	4.- Osserva il Collegio che la questione in esame è stata già oggetto di	
	numerosi giudizi incardinati presso questa Sezione giurisdizionale costituenti	
	un vero e proprio filone giurisprudenziale, formatosi nell’alveo di una più	
	ampia ed articolata vicenda giudiziaria, riguardante la realizzazione di	
	un’operazione fraudolenta finalizzata alla illecita percezione di contributi	
	8	

	pubblici, che ha visto coinvolto il Palmisano Michelangelo, odierno	
	convenuto, in qualità di amministratore di fatto e <i>dominus</i> effettivo di imprese	
	create <i>ad hoc</i> per la partecipazione al bando regionale richiamato nelle	
	premesse.	
	Nello specifico, con le sentenze n. 59/2025, n. 62/2025, n. 76/2025, n.	
	77/2025, n. 96/2025, n. 97/2025, n. 113/2025, questa Sezione, nel ritenere	
	provata la condotta fraudolenta dei convenuti, ha condannato il Palmisano	
	Michelangelo e i soggetti, di volta in volta, individuati quali formalmente	
	beneficiari del contributo (Guida Francesco, Guida Antonietta, Sveglia	
	Angela, Nitti Luciano, Lapenna Domenico, Gennaro Silvestri, Pagazzo	
	Umberto) alla restituzione in favore della Regione Puglia di quanto	
	illecitamente percepito.	
	E' appena il caso di rammentare che non sussistono dubbi circa la sussistenza	
	della giurisdizione di questa Corte, nei casi di illecita percezione di contributi	
	pubblici, con riferimento a richieste risarcitorie nei confronti dei soggetti	
	beneficiari, ancorché persone giuridiche private, per le motivazioni	
	ampiamente illustrate dalla Sezione nelle suindicate sentenze al cui contenuto	
	si rimanda per evidenti ragioni di sintesi (art. 17, disp. Att. c.g.c.).	
	Sul punto, va precisato che la percezione del contributo regionale con mezzi	
	fraudolenti e/o la successiva distrazione delle finalità di interesse pubblico	
	determinando la rottura dello “schermo societario o associativo”, comportano	
	l'imputazione agli amministratori di un'autonoma responsabilità nella	
	gestione delle pubbliche risorse (cfr. <i>ex multis</i> sez. giur. Puglia, sent.	
	764/2018).	
	4.1- Reputa il Collegio che nel caso di specie sussistano i presupposti per la	
	9	

	declaratoria di responsabilità dei convenuti essendo ampiamente comprovata	
	la condotta degli stessi dolosamente preordinata alla distrazione dei	
	finanziamenti pubblici dalle finalità sottese all'intervento regionale.	
	4.1.1- Sotto il profilo oggettivo, vengono in rilievo le inequivocabili risultanze	
	a cui è pervenuto l'Ispettorato del lavoro (cfr. nota prot. n. 19440 del 1°	
	gennaio 2015 alla Procura della Repubblica) nel corso degli accertamenti	
	effettuati presso l'impresa <i>"Buon appetito di D'Ippolito Cataldo & C. s.n.c."</i>	
	(poi, denominata <i>"Buon appetito di Fina Ciro & C."</i>) e del socio Palmisano	
	Michelangelo, dai quali è emerso:	
	- la fittizietà dei rapporti di lavoro instaurati con la maggioranza delle	
	lavoratrici, confermate dalle dichiarazioni delle stesse interessate;	
	- l'acquisizione di dichiarazioni di alcune lavoratrici che affermavano: (i)	
	<i>"...di non aver mai lavorato alle dipendenze del pastificio Buon appetito di</i>	
	<i>D'Ippolito Cataldo & C. s.n.c."</i> e <i>"Buon appetito di Fina Ciro & C."</i> poi; (ii)	
	di non aver <i>"...mai conosciuto né avuto alcun rapporto né con D'Ippolito</i>	
	<i>Cataldo né con Fina Ciro, ma solo ed esclusivamente con Palmisano</i>	
	<i>Michelangelo..."</i> ;	
	- l'indubitabile coinvolgimento del Palmisano che aveva rintracciato le	
	"fittizie" lavoratrici <i>"...in via D'Aquino ove il soggetto in questione gestiva il</i>	
	<i>negozio di abbigliamento ORIGINAL MARINES e, in un passato non molto</i>	
	<i>remoto, anche il bar D'Aquino di Fino Maria Rosaria, sito a pochi metri ..."</i> .	
	In buona sostanza, i funzionari dell'Ispettorato, alla luce delle risultanze	
	istruttorie su riferite, hanno concluso che: <i>"...emergerebbe in maniera</i>	
	<i>inequivocabile che tutto quanto sia stato posto in essere artatamente al fine</i>	
	<i>di poter beneficiare dell'erogazione dei fondi pubblici richiesti con l'istanza</i>	

	<i>a monte, senza nessun'altra incombenza se non quella di dimostrare agli uffici</i>	
	<i>della Regione puglia preposti all'erogazione che le assunzioni erano state</i>	
	<i>inoltrate... ”.</i>	
	Tanto basta, a parere del Collegio, per ritenere integrata la violazione delle	
	disposizioni del Programma di intervento regionale, il quale prevedeva	
	l'impegno all'assunzione di almeno 12 lavoratrici disoccupate da almeno 12	
	mesi, da mantenere al lavoro per almeno 36 mesi provvedendo altresì alla	
	sostituzione entro 3 mesi in caso di dimissioni e/o licenziamento.	
	Tra l'altro, tal ultima circostanza, come rilevato in parte narrativa, non si è, in	
	ogni caso, verificata nel caso di specie.	
	4.1.2- Per quel che concerne la posizione dei convenuti, evidenzia il Collegio	
	che la responsabilità del Palmisano Michelangelo risulta ampiamente ed	
	incontrovertibilmente dimostrata dalle dichiarazioni confessorie dallo stesso	
	rese in occasione della perquisizione locale e personale eseguita in data 25	
	novembre 2014 dai militari della Guardia di Finanza, nonché in occasione	
	dell'interrogatorio del 9 febbraio 2015 innanzi al Sostituto Procuratore della	
	Repubblica presso il Tribunale di Taranto.	
	In particolare, il Palmisano ha confessato di aver realizzato un'operazione	
	fraudolenta finalizzata esclusivamente a percepire illecitamente contributi	
	regionali, da utilizzare per finalità di natura privata, mediante la creazione <i>ad</i>	
	<i>hoc</i> di soggetti beneficiari attraverso l'apporto compiacente di familiari ed	
	amici (c.d. teste di legno) dai quali si faceva, poi, consegnare il denaro	
	incassato.	
	Ciò che è stato ulteriormente confermato dal ritrovamento presso il domicilio	
	del Palmisano di carte di credito, anche, ricaricabili intestate agli altri soggetti	

	coinvolti e di documentazione afferente ai finanziamenti regionali.	
	Infine, il suo ruolo di amministratore di fatto (e, dal 2013, anche di socio di	
	minoranza) nella vicenda in esame risulta adeguatamente provato, altresì,	
	dalle testimonianze assunte nel corso del procedimento penale, sulla cui scorta	
	è stato possibile accertare che costui si è sostanzialmente occupato di tutti gli	
	aspetti burocratici connessi al finanziamento regionale in qualità di <i>dominus</i>	
	dell'attività fraudolenta posta in essere, e diretto (e reale) beneficiario dei	
	finanziamenti pubblici, ancorché mediante il coinvolgimento dolosamente	
	truffaldino di altri soggetti che si sono prestati ad utilizzare illecitamente il	
	c.d. "schermo societario" per finalità unicamente private frustrando,	
	all'evidenza, le finalità pubbliche sottese al finanziamento regionale.	
	4.1.3- Non sussiste, inoltre, alcun dubbio sulla posizione del convenuto	
	D'Ippolito Cataldo (nipote del Palmisano Michelangelo condannato con	
	sentenze n. 59/2025, n. 62/2025, n. 76/2025, n. 77/2025, n. 96/2025, n.	
	97/2025, n. 113/2025 di questa Sezione per i medesimi fatti illeciti), titolare	
	solo apparente della ditta beneficiaria del contributo, il quale, sulla scorta della	
	molteplicità dei riscontri probatori acquisiti (partecipazione all'attività	
	distrattiva mediante la creazione di una ditta <i>ad hoc</i> , sottoscrizione della	
	domanda di finanziamento e conseguente percezione del beneficio con	
	successiva consegna al Palmisano dei contributi ottenuti dalla Regione Puglia,	
	mancata o simulata assunzione di donne per la sostituzione del personale	
	cessato anticipatamente) era, all'evidenza, pienamente consapevole del	
	carattere illecito della propria condotta, avendo partecipato attivamente e in	
	modo connivente all'operazione fraudolenta ordita e realizzata dal Palmisano	
	Michelangelo.	
	12	

5.-	Quanto alla determinazione del danno, la Procura regionale ha	
	correttamente chiesto la condanna dei convenuti, in solido e per l'intero, alla	
	restituzione della somma di € 70.000,00 illecitamente percepita, in favore	
	della Regione Puglia, a cui andranno aggiunti la rivalutazione monetaria dalla	
	data dei pagamenti sino alla data di deposito della presente sentenza, e	
	interessi legali, sull'importo rivalutato, sino al soddisfo.	
6.-	Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza	
	e vengono, pertanto, poste a carico dei convenuti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37811 del Registro di	
	segreteria, ed in accoglimento della domanda risarcitoria:	
	- dichiara la contumacia ex art. 93 c.g.c. del convenuto PALMISANO	
	Michelangelo ;	
	- condanna i convenuti D'IPPOLITO Cataldo e PALMISANO	
	Michelangelo <i>ut supra</i> generalizzati, al risarcimento del danno, in solido tra	
	loro e in favore della Regione Puglia, di € 70.000,00 (settantamilaeuro/00),	
	oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei pagamenti sino alla	
	data di deposito della presente sentenza, e interessi legali, sull'importo	
	rivalutato, sino al soddisfo.	
	Condanna, altresì, i convenuti al pagamento delle spese del giudizio quali	
	liquidate dalla Segreteria con nota in calce.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso, in Bari, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2025.	
	L'Estensore	Il Presidente
	13	

[illegible]